

Provvedimento 5 marzo 2025 - Quesito relativo all'ambito di applicazione delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 al Testo Unico delle spese di giustizia in materia di diritti di copia- Art. 269 bis d.P.R. n.115 del 2002- Rif. Prot. DAG n.4695E del 9 gennaio 2025.

**Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile**

m_dg_DAG.05.03.2025.0047858.U

Al sig. Presidente della Corte d'appello
di Ancona

Oggetto: Quesito relativo all'ambito di applicazione delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 al Testo Unico delle spese di giustizia in materia di diritti di copia- Art. 269 bis d.P.R. n.115 del 2002- Rif. Prot. DAG n.4695E del 9 gennaio 2025.

1. Con nota prot.n. 164U del 9 gennaio 2025 codesta Corte - sulla premessa che la legge del 30 dicembre 2024 n.207[1] ha introdotto l'art. 269[2] bis del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale -, ha chiesto di fornire chiarimenti sull'applicabilità alla trasmissione telematica, attesa l'indisponibilità del fascicolo informatico, della disciplina preesistente in materia di diritto di copie[3]. In particolare, codesta Corte chiede di chiarire se possa ritenersi applicabile la disciplina di cui agli artt. 267 e 268 d.P.R. n.115 del 2002 contemplata per il rilascio della copia cartacea, al rilascio mediante trasmissione telematica della documentazione o degli atti contenuti nel fascicolo processuale, su istanza di parte o del legale.

Segnatamente, l'ufficio chiede di chiarire "se stante l'indisponibilità del fascicolo informatico del procedimento penale ex art. 111 bis c.p.p. e 111 ter c.p.p. e del relativo applicativo gestionale, almeno in secondo grado debba continuare a trovare applicazione per il **rilascio in via telematica di copie di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio, il**

criterio del calcolo dei diritti di copia a pagine, previsto dall'art. 4, comma 5, d.l. n. 193 del 2009, convertito in legge n. 24 del 2010 e dagli artt. 267e 268 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 secondo le tabelle 6 e 7 allegate al TUSG”

A sostegno dell'attualità e applicabilità della disciplina di cui agli artt. 267 e 268 d.P.R. n.115 del 2002, contemplata per il rilascio della copia cartacea, alla trasmissione telematica, codesta Corte adduce che:

- nel Dossier di documentazione della legge di bilancio 2025 - 2027 si specifica che: “l'applicabilità della nuova disposizione, art. 269 bis d.P.R. n. 115 del 2002, è da intendersi riferita esclusivamente al processo penale telematico”;
- nella Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2025 - 2027 si legge che: “la previsione del pagamento dei diritti in base al numero di atti di cui il difensore intende acquisire copia, tarata sull'ipotesi di rilascio di copie “cartacee” risulterebbe inidonea rispetto alla trasmissione telematica (sia essa via posta elettronica che tramite accesso al portale e conseguente download) soprattutto ove si consideri che l'accesso da remoto (tramite portale) da parte del difensore implica la visione dell'intero fascicolo processuale”;
- negli atti Parlamentari, **pur in assenza di chiara esplicitazione nel testo di legge**, il riferimento sarebbe a quegli atti e documenti già presenti “in formato digitale nel fascicolo informatico del procedimento penale al momento non in atto presso molti uffici;
- la non disponibilità del fascicolo informatico renderebbe necessario “procedere su richiesta del difensore alla scansione digitale di atti e documenti senza che vi sia certezza sull'applicabilità delle norme non abrogate sui diritti di copia a pagina, di quelle sul nuovo diritto di trasmissione con modalità telematica o nell'ipotesi limite di entrambe”.

Per fornire i chiarimenti richiesti è opportuno premettere quanto segue.

Questa Direzione generale, con circolare del 17 maggio 2022, prot. DAG n.108135U[4] aveva impartito agli uffici giudiziari disposizioni da osservare per il rilascio delle copie estratte da Tiap-document@ ed inviate telematicamente agli istanti.

Il riferimento si rinvia a pag. 4 della citata: “Il TIAP - come si legge nel vademecum pubblicato dalla DGSIA- Area Penale è un applicativo composto di più moduli (Magistrati, SAD, PUD, PWMANAGER, PRINTMANAGER, Avvocati) attraverso i quali si riproduce il flusso del procedimento/processo di cognizione di primo grado innanzi al Tribunale, **consente la trasmissione informatica dei fascicoli alla Corte d’Appello** e la loro visibilità alle Procure Generali e permette l’accesso agli atti dei fascicoli da parte di tutti gli attori della scena processuale. Consente la consultazione e l’accesso controllato agli atti del fascicolo: prevede infatti un articolato sistema di privilegi per consentire la visione dei documenti soltanto a chi ne ha l’autorizzazione; traccia puntualmente ogni accesso e ogni operazione compiuta sulle singole pagine di ogni documento- omissis- laddove il fascicolo sia ostensibile il cancelliere lo abilita alla consultazione (vedi pag.2 del Manuale TIAP estratto per accesso atti.pdf) una volta abilitata la visibilità da Document@ il cancelliere accetterà la richiesta dell’avvocato in ReGeWEB; da qui parte **l’automatismo per rendere disponibile il fascicolo all’avvocato**; TIAP-Document@ crea un file ZIP e lo cifra con password; il pacchetto rimane disponibile per tre giorni sul sistema, poi viene fisicamente cancellato; contemporaneamente ReGeWEB invia, sempre all’avvocato richiedente, una PEC con la password per aprire il pacchetto, a questo punto l’avvocato può sempre tramite PDP, scaricare il fascicolo ed aprirlo attraverso la password fornitagli”.

A quanto sopra esposto va aggiunto che il Tiap è in uso presso gli uffici giudiziari dal 2016, è un programma sviluppato dal Ministero della Giustizia **per la gestione informatica del fascicolo** con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali. **L’obiettivo finale che si vuole raggiungere attraverso l’uso del programma è quello di pervenire alla digitalizzazione del fascicolo attraverso la scannerizzazione – o acquisizione di file digitali – la classificazione, la codifica e l’indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti.**

L’uso di quest’applicativo è stato disciplinato con la circolare prot. DOG n.15936U del 26 gennaio 2016 della Direzione generale per i sistemi informativi che lo aveva individuato come gestore documentale unico nazionale, facendo salvo il recupero del patrimonio documentale acquisito con gli altri sistemi più o meno diffusi sul territorio nazionale (AURORA,

DIGIT, SIDIP) di cui si è stata prevista, infatti, apposita attività di migrazione.

2. Con il decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della legge delega n. 134 del 2021 (c.d. Riforma Cartabia penale) ed in particolare con l'art. 6 è stato previsto l'obbligo di ricorrere a modalità digitali per il deposito di atti e documenti. In particolare, con l'inserimento nel codice di procedura penale degli articoli 111-bis e 111-ter è stata disposta la modalità telematica per il deposito, in ogni stato e grado del procedimento, di atti, documenti, richieste, memorie, nonché la previsione del fascicolo informatico del procedimento penale, (peraltro già contemplato nel TIAP).

Correlativamente è opportuno richiamare, ai fini della risoluzione del quesito prospettato, la disciplina giuridica dettata per la formazione del fascicolo informatico.

- L'art.9 del dm n. 44 del 2011 intitolato: "Regolamento concernente regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 Marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 Febbraio 2010 numero 24 prevede che: "Il fascicolo informatico contiene gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico. 2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Restano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal **codice dell'amministrazione digitale** o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformità alla disciplina processuale vigente. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la formazione e la gestione del fascicolo medesimo; b) dell'oggetto del procedimento e di ogni altro specifico

contenuto previsto dalla normativa processuale e regolamentare;
c) dell'elenco dettagliato degli atti e dei documenti depositati o comunque acquisiti, compresi quelli in forma di documento analogico. Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.” [\[5\]](#)

- Il provvedimento del 7 agosto 2024 del Direttore generale della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati - Dipartimento per l'innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, pubblicato sul Portale dei servizi telematici, con efficacia a decorrere dal 30 settembre 2024 e successivamente rettificato, dal titolo Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, all'art. 14 stabilisce che: “Il fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. Il sistema di gestione del fascicolo informatico, realizzato secondo quanto previsto all'articolo 41 del CAD, è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia che si occupa di archiviare e reperire tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno; fornisce pertanto ai sistemi fruitori (sistemi di gestione dei registri di cancelleria, gestore dei servizi telematici e strumenti a disposizione dei magistrati) tutti i metodi – esposti attraverso appositi web service – necessari per il recupero, l'archiviazione e la conservazione dei documenti informatici, secondo la normativa in vigore; l'accesso al sistema di gestione documentale avviene soltanto per il tramite dei sistemi fruitori, che gestiscono le logiche di profilazione e autorizzazione. 3. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico

sono registrate in un apposito file di log che contiene le seguenti informazioni: a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; b) il riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo del documento nell'ambito del sistema documentale); c) la data e l'ora dell'accesso. Il suddetto file di log è sottoposto a procedura di conservazione, sempre nell'ambito del sistema documentale, per cinque anni dalla data di esecuzione di ciascun accesso e sarà oggetto di allarmi volti a rilevare eventuali comportamenti anomali o a rischio relativi alle operazioni eseguite dai soggetti abilitati. Inoltre, a fronte di tali allarmi o di verifiche a campione, tali log potranno essere soggetti ad attività di controllo interno”.

- l'art. 41 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82- Codice amministrazione digitale- al comma 2 bis stabilisce che: “Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. Le Linee guida per la costituzione, l'identificazione, l'accessibilità attraverso i suddetti servizi e l'utilizzo del fascicolo sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e dell'integrazione”.

Dalla lettura complessiva e sistematica delle disposizioni sopra citate può desumersi che il legislatore abbia inteso costituire un vero e proprio “contenitore virtuale” al quale si accede per mezzo del “sistema di gestione del fascicolo informatico” che risulta essere una “parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno”[\[6\]](#).

Il sistema di gestione del fascicolo informatico, realizzato secondo le disposizioni di cui all'art. 41 del CAD, è parte del sistema documentale del Ministero della giustizia che si occupa di archiviare e reperire tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno ed esso fornisce ai sistemi fruitori (sistema di gestione dei registri di cancelleria,

gestore dei servizi telematici e strumenti a disposizione dei magistrati) tutti i metodi necessari per il recupero, l'archiviazione e la conservazione dei documenti informatici, secondo la normativa in vigore[7].

Come noto, la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (in SO n.43, relativo alla G.U. 31/12/2024, n.305) ha disposto (con l'art. 1, comma 815, lettera b)) l'introduzione dell'art. 269-bis.

Ciò posto, da tale complesso quadro normativo che regola il sistema può quindi trarsi la seguente conclusione: posto che il sistema risulta alimentato attraverso i registri e il documentale preesistente[8] ne consegue, tenuto anche conto di quanto indicato nella Relazione illustrativa[9] alla legge di bilancio 30 dicembre 2024 n. 207 che, a prescindere dalla integrale attuazione delle disposizioni dettate per il processo penale telematico, nel caso di richiesta di trasmissione telematica della documentazione o degli atti da parte di soggetti legittimati trovi applicazione l'art. 269 bis d.P.R. n. 115 del 2002 secondo cui è dovuto il diritto forfettizzato.

Rimane peraltro pienamente consentito, in attesa della piena operatività del fascicolo informatico, il rilascio di copia cartacea secondo il tradizionale sistema di calcolo dei diritti da corrispondere.

Da ultimo, avuto riguardo alla segnalazione concernente la possibile richiesta da parte degli avvocati di procedere alla scansione digitale degli atti per implementare il fascicolo informatico, si rappresenta, ove non fosse già noto, che con circolare del 30 luglio 2024 prot. DOG n. 29816U, il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Giustizia – Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati – ha comunicato agli uffici giudiziari dislocati sul territorio **l'avvio della procedura contrattuale di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari delle Corti d'appello (limitato alle sezioni penali), delle Procure della Repubblica e dei Tribunali**. In particolare, nel contratto che è stato aggiudicato per lotti[10] si dispone che: “Fino al 30.06.2026 e comunque non oltre i 30 mesi, a partire dall'esecutività del contratto (Luglio 2024)”, si proceda alla digitalizzazione dei “Fascicoli giudiziari ibridi e cartacei delle Procure e delle sezioni penali della Corte di Cassazione, delle Corti D'Appello e dei Tribunali”.

Nei termini indicati va quindi data risposta al quesito in oggetto; si invita la S.V. a diramare la presente nota agli uffici dei rispettivi distretti.

Cordialità

Roma, 5 marzo 2025

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

[1] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. (24G00229) ([GU Serie Generale n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43](#))

[2] L'art. 269 bis intitolato, Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale, dispone che: "Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico." Allegato 8 (Artt. 269 e 269-bis) ((Diritto forfettizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica.)) ((Modalità di rilascio e tipo di supporto Diritto forfettizzato Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD) Euro 25 per ogni supporto di dati. Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali) Euro 8 per ogni trasmissione di dati.

[3] L'art.267 intitolato, Diritto di copia senza certificazione di conformità, d.P.R. n.115 stabilisce che: "Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico."

L'art 268 denominato, Diritto di copia autentica, d.P.R. n.115 del 2002 prevede che: "Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'[articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#)."

[4] Pubblicata anche sul sito del Ministero della Giustizia nella voce Riposte agli uffici giudiziari – Card Anticipazioni forfettarie, diritti di copia e certificato al link sotto riportato https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40_0.page?contentId=IGC425810

[5] Il decreto 29 dicembre 2023, n. 217 (in G.U. 30/12/2023, n.303) [ha disposto \(con l'art. 2, comma 1, lettera e\)\) la modifica dell'art. 9, commi 1, 3, 4, lettere a\) b\) e c\) e rubrica.](#)

[6] Vedi art. 9 comma 2 del dm n. 44 del 2011

[7] Vedi art 14 del Dm 7 agosto 2024

[8] Ci si riferisce al TIAP

[9] Se infatti nel processo civile telematico il sistema informatico consente l'accesso diretto da parte dei difensori per l'estrazione delle copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico, nel processo penale anche il download degli atti tramite portale impone, comunque, l'intervento della cancelleria o della segreteria. Con la conseguenza che, non versandosi in un caso di "estrazione" di atti, ma piuttosto di "trasmissione telematica" da parte della cancelleria o della segreteria, l'articolo 269, comma 1-bis, non risulta applicabile. E tuttavia, è evidente che, in tal caso, l'eventuale previsione del pagamento dei diritti in base al "numero di atti" di cui il difensore intende acquisire copia, tarata sulla ipotesi del rilascio di copie "cartacee", risulterebbe totalmente inidonea rispetto alla "trasmissione telematica" (sia essa via posta elettronica che tramite accesso al portale e conseguente download), soprattutto ove si consideri che l'accesso da remoto (tramite portale) da parte del difensore implica la visione dell'intero fascicolo processuale, con conseguente dubbi interpretativi, in mancanza di una disciplina ad hoc, in ordine alla necessità di pretendere il pagamento dei diritti su tutte le "pagine" del fascicolo informatico, ciò anche quando il difensore, in ipotesi, abbia interesse ad acquisire copia solo di parte degli atti del fascicolo. La nuova disposizione, nel prevedere il pagamento di un diritto "forfettizzato" in caso di trasmissione dati da parte della cancelleria o della segreteria (da riferirsi sia ad atti e documenti nativi digitali sia ad atti e documenti nativi analogici la cui copia informatica è riversata nel fascicolo informatico), garantisce: da un lato, l'efficienza del processo penale telematico, anche nelle implicazioni concernenti la

maggior rapidità di accesso agli atti (ovviamente nei casi consentiti dalla legge), e, dall'altro, la piena tutela del diritto di difesa.

[\[10\]](#) Tra cui il CISIA di Bologna che ha competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d'appello di Ancona, Bologna, Trento, Trieste, Venezia.